

PREVIDENZA

Pensione quota 100

Giuseppe Torzi*

*Le nuove regole e
le circolari INPS*

La Quota 100 rappresenta una possibilità per anticipare l'età pensionabile per i lavoratori iscritti presso l'assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive gestite dall'INPS, nonché alla Gestione separata. L'idea parte dal presupposto di ripristinare il vecchio sistema delle quote (pensione di anzianità), abolito dalla Riforma Fornero del 2011, consentendo al lavoratore di sommare l'età anagrafica a quella contributiva per raggiungere un valore che consente l'uscita.

Le nuove regole sono contemplate nel D.L. n. 4 del 29 gennaio 2019 e sono state esplicitate dall'INPS con le Circolari 10/2019, 11/2019 e con il Messaggio 29 gennaio 2019 n. 395. Nella Circolare INPS 11/2019 oltre a quota 100 vengono fornite indicazioni anche in merito all'opzione donna, alla pensione anticipata e alla pensione anticipata per i cosiddetti lavoratori precoci.

Via sperimentale per il periodo 2019-2020

Per il periodo 2019-2021, in via sperimentale, è prevista la possibilità di conseguire la pensione anticipata, denominata "pensione quota 100", al raggiungimento di un'età anagrafica di almeno 62 anni di età e di una anzianità contributiva minima di 38 anni.

Per andare in pensione con questa misura bisogna aver maturato almeno 38 anni di contributi previdenziali e aver raggiunto un'età minima di 62 anni ($38+62=100$). Il requisito anagrafico di 62 anni non è adeguato agli incrementi della speranza di vita, per cui fino al 31 dicembre 2021 l'età anagrafica per accedere a quota 100 sarà sempre di 62 anni.

Il requisito contributivo resta invariato con l'avanzare dell'età. In altri termini sono necessari entrambi i requisiti minimi di età (62 anni) e di contribuzione (38 anni) non compensabili tra di loro (doppio requisito). Quindi potremo avere, per coloro che raggiungono l'anzianità contributiva dei 38 anni dopo i 62 anni di età:

- quota 101 per chi ha 63 anni;
- quota 102 per chi ha 64 anni;
- quota 103 per chi ha 65 anni;
- quota 104 per chi ha 66 anni.

Dall'età di 67 anni, invece, si potrà accedere alla pensione di vecchiaia, per la quale saranno sufficienti 20 anni di contributi.

I lavoratori che perfezionano i prescritti requisiti nel periodo compreso tra il 2019 e il 2021 possono conseguire il trattamento pensionistico in qualsiasi momento successivo all'apertura della cosiddetta "finestra": quindi anche dopo il 31 dicembre 2021.

Ai fini del conseguimento del trattamento pensionistico è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

Per chi va in pensione con Quota 100 non sono previste penalizzazioni sull'importo dell'assegno previdenziale, a differenza, ad esempio, di Opzione Donna per la quale invece si deve accettare un ricalcolo contributivo della pensione.

Anticipando l'accesso alla pensione si percepirà un assegno più basso di quello che si sarebbe conseguito al compimento dei 67 anni o al raggiungimento dei requisiti previsti per la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi per i maschi - 41 anni e 10 mesi per le donne).

La riduzione dell'importo della pensione potrà variare, in relazione all'età anagrafica e agli anni di contribuzione possedu-

ta, dal 5% al 20% rispetto a quello conseguito al raggiungimento della pensione di vecchiaia o della pensione anticipata.

Il calcolo della pensione

Per il calcolo della pensione, infatti, dal 1° gennaio 1996 (dal 1° gennaio 2012 per chi ha maturato 18 anni di contributi entro il 31 dicembre 1995) si applica il sistema contributivo, per cui nel calcolare l'importo della pensione si tiene conto esclusivamente del montante contributivo del lavoratore.

Quindi, più sono gli anni di lavoro (nonché l'importo degli stipendi) e maggiore sarà l'importo dell'assegno previdenziale. Nel caso di uscita anticipata dal mondo del lavoro a determinare la riduzione dell'assegno sono almeno tre fattori: il diverso coefficiente di trasformazione a 62 anni, il numero degli anni in cui non si effettua alcuna contribuzione previdenziale e l'effetto della rivalutazione sul montante contributivo.

Per contro però, con "quota 100" la pensione viene incassata fino a cinque anni in più e «nel complesso della vita la riduzione si annulla, anche se rimane in ogni caso il dato della minore pensione mensile che sotto certi livelli potrebbe comprometterne l'adeguatezza».

I coefficienti di trasformazione sono parametri utilizzati per convertire in pensione annua il montante individuale maturato alla decorrenza della pensione. Si tratta di parametri che variano a seconda dell'età anagrafica alla quale il lavoratore accede al pensionamento, in particolare, essi sono tanto più elevati quanto maggiore è l'età del lavoratore. Il principio di fondo alla base del sistema contributivo è che più tardi si andrà in pensione maggiore sarà l'importo del trattamento pensionistico perché minore sarà la durata della vita (potenziale) del beneficiario. I coefficienti di trasformazione riguardano solo le pensioni (o le quote di pensione) determinate con il sistema contributivo. Nella tabella 1, sono riportati i coefficienti aggiornati ai sensi del Decreto del Ministero del Lavoro 15 maggio 2018:

La Circolare 11/2019 prevede che: «*ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a*

Età del Lavoratore alla decorrenza (Anni)	Anni di decorrenza della Pensione				
	1996-2009	2010-2012	2013-2015	2016-2018	2019-2020
57	4,720%	4,419%	4,304%	4,246%	4,200%
58	4,860%	4,538%	4,416%	4,354%	4,304%
59	5,006%	4,664%	4,535%	4,447%	4,414%
60	5,163%	4,798%	4,661%	4,589%	4,532%
61	5,330%	4,940%	4,796%	4,719%	4,657%
62	5,514%	5,093%	4,940%	4,856%	4,790%
63	5,706%	5,297%	5,094%	5,002%	4,932%
64	5,911%	5,432%	5,259%	5,159%	5,083%
65	6,136%	5,620%	5,435%	5,326%	5,245%
66	6,136%	5,620%	5,624%	5,506%	5,419%
67	6,136%	5,620%	5,826%	5,700%	5,604%
68	6,136%	5,620%	6,046%	5,910%	5,804%
69	6,136%	5,620%	6,283%	6,135%	6,021%
70	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,257%
71	6,136%	5,620%	6,541%	6,378%	6,513%

qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico». Pertanto, solo per i lavoratori dipendenti del settore privato, nella valutazione dei 35 anni di contribuzione utile deve essere scomputata la contribuzione derivante da disoccupazione indennizzata e malattia.

La domanda

Il requisito contributivo richiesto per la "pensione quota 100", può essere perfezionato, su domanda dell'interessato, anche cumulando i periodi assicurativi non coincidenti versati o accreditati presso due o più forme di assicurazione obbligatoria gestite dall'INPS, a condizione che non si sia già titolari di trattamento pensionistico a carico di una delle gestioni interessate al cumulo. Pertanto, i veterani del pubblico impiego non possono cumulare i contributi previdenziali non coincidenti versati all'ENPAV per raggiungere il requisito dei 38 anni di anzianità contributiva; tale possibilità è invece consentita nel caso del cumulo previden-

ziale per il conseguimento della pensione anticipata o di vecchiaia in cumulo.

Ritornano le finestre di accesso

Con la pensione quota 100 viene inoltre ripristinato il meccanismo delle finestre di accesso: il diritto al conseguimento del trattamento pensionistico è successivo a quello della maturazione a pensione ed è inoltre diversificato a seconda che il datore di lavoro sia pubblico o privato. I lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 31.12.2018, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2019; se maturano i prescritti requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2019 conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (cd. Finestra).

I lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni che hanno maturato i prescritti requisiti entro il 29 gennaio 2019 (data di entrata in vigore del D.L. n. 4/2019) conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2019. I

dipendenti pubblici che perfezionano i prescritti requisiti dal 30 gennaio 2019, giorno successivo all'entrata in vigore del Decreto legge, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile trascorsi sei mesi dalla maturazione del diritto e comunque non prima del 1° agosto 2019. Per i dipendenti pubblici è previsto che la domanda di collocamento a riposo deve essere presentata all'amministrazione di appartenenza con un preavviso di sei mesi.

La pensione quota 100 non è cumulabile, a far data dal primo giorno della decorrenza della pensione e fino alla maturazione dei requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia (67 anni), con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, ad eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale, nel limite di 5.000 euro lordi (nella Circolare l'INPS è specificata la nozione di lavoratore autonomo occasionale).

L'anticipo pensionistico con quota 100 prevede che la liquidazione della prima rata di TFS/TFR per i dipendenti pubblici venga corrisposta al conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia – 67 anni – (prima rata fino a 50.000 euro a 68 anni, eventuale seconda rata fino a ulteriori 50.000 euro a 69 anni, rata con la parte restante a 70 anni) oppure al conseguimento del diritto alla pensione anticipata con 42 anni e dieci mesi se maschi, un anno in meno se donne (la prima rata dopo 24 mesi, mentre la seconda e la terza rata rispettivamente dopo 12 mesi). Altra considerazione da fare è che accedendo a quota 100 si rinuncia anche alle future annualità di TFS correlati agli anni di anticipo della pensione.

Il Governo ha previsto la possibilità di avere una anticipazione del proprio TFS/TFR fino a 30.000 euro a un tasso da definire e con benefici fiscali solo per le liquidazioni fino a 50.000 euro. Infatti, l'art. 23 del D.L. 4/2019 prevede che i dipendenti pubblici che conseguono il diritto alla pensione sia con quota 100, che anticipata con 42 anni e 10 mesi (41 anni e 10 mesi per le donne, 41 anni per i precoci), che di vecchiaia, potranno farsi anticipare sino a 30 mila euro della buonuscita (potrebbero diventare 50 mila in fase di conversione del decreto

legge) a condizioni favorevoli da parte di istituti di credito.

Inoltre, si potrà ottenere una detassazione sino al 7,5% della buonuscita.

L'Opzione donna

Le lavoratrici che hanno raggiunto i 58 anni di età (59 anni le autonome) e 35 anni di contributi entro il 31.12.2018 possono andare in pensione con l'opzione donna. È previsto un ricalcolo contributivo della pensione. Le lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2018 possono conseguire il trattamento pensionistico anche successivamente alla prima decorrenza utile. Le lavoratrici conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico trascorsi 12 mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti se dipendenti, 18 mesi se lavoratrici autonome.

La pensione anticipata

I requisiti per la pensione anticipata restano fermi a 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne; 41 anni per i precoci) sino al 31 dicembre 2026. Chi matura i requisiti a partire dal 1° gennaio 2019 è soggetto a una finestra mobile di tre mesi. Pertanto, una volta conseguito il diritto a pensione bisogna rimanere tre mesi in più al lavoro prima di poter percepire il rateo pensionistico.

Il riscatto della laurea

Se si ha un'età inferiore a 45 anni e gli anni da riscattare rientrano nei periodi da valutare con il sistema contributivo (dal 1 gennaio 1996) si possono riscattare gli anni di studio (fino a 5 anni) in maniera vantaggiosa. Infatti, l'onere dei periodi di riscatto è costituito dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari a un'aliquota del 33% del reddito minimo imponibile annuo della Gestione dei lavoratori autonomi (15.882 euro). Per ogni anno il costo del riscatto è di 5.241 euro, con un evidente risparmio rispetto a quanto sarebbe costato, invece, se prodotto sulla base dello stipendio in godimento al momento della richiesta (per un lavoratore con un reddito di 40 mila euro ogni anno sarebbe costato 13 mila e 200 euro). Il

riscatto dovrebbe essere valido sia per l'anzianità contributiva che per il calcolo del *quantum* della pensione.

Altro riscatto, totalmente nuovo nell'ambito delle possibilità previdenziali, (pace contributiva) è rappresentato dalla possibilità per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e/o equiparate, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione, di riscattare in tutto o in parte, i periodi antecedenti alla data di entrata in vigore del decreto, compresi tra la data del primo e quella dell'ultimo contributo accreditato nelle forme assicurative, non soggetti ad obbligo contributivo e che non siano già coperti da contribuzione, comunque versata e accreditata, presso forme di previdenza obbligatoria.

Questi periodi possono essere riscattati nella misura massima di cinque anni anche non continuativi. La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. L'onere così determinato è detraibile dall'imposta lorda nella misura del 50 per cento con una ripartizione in cinque quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi (massimo 5 anni).

Essendo un decreto legge la norma è operativa, tuttavia andrà convertito in legge entro 60 giorni e non si possono escludere modifiche (in meglio o in peggio) in sede di conversione.

Si raccomanda prudenza nella scelta e si ricorda che:

- essendo un decreto legge la norma è operativa dal 29 gennaio 2019, tuttavia andrà convertito in legge entro 60 giorni e non si possono escludere modifiche (in meglio o in peggio) in sede di conversione;
- non è un diritto soggettivo del dipendente ritirare la domanda di pensione inoltrata, ma è una facoltà esclusiva del datore di lavoro o dell'amministrazione concedere il ritiro;
- una volta maturato il diritto alla pensione anticipata con quota 100 entro il 31.12.2021, si potrà andare in pensione anche successivamente a tale data.

* *Componente Segreteria Nazionale*